



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

ASSOBIOTEC
Associazione Nazionale per lo
Sviluppo delle biotecnologie

STATUTO

Marzo 2016

Statuto approvato dall'Assemblea costituente del 29 ottobre 1986

Modificato dall'Assemblea del 24 maggio 1993

Modificato dall'Assemblea del 27 giugno 2002

Modificato dall'Assemblea del 28 giugno 2005

Modificato dall'Assemblea del 19 maggio 2008

Modificato dall'Assemblea del 20 maggio 2010

Modificato dall'Assemblea del 3 giugno 2013

Modificato dall'Assemblea del 1° marzo 2016

I N D I C E

TITOLO

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Costituzione	Art.	1	Pag.	1
Sede	“	2	“	1
Scopi	“	3	“	1

TITOLO II

SOCI

Requisiti	Art.	4	Pag.	2
Ammissione	“	5	“	3
Diritti dei Soci	“	6	“	4
Obblighi – Durata	“	7	“	4
Contributi	“	8	“	5
Sanzioni	“	9	“	5
Cessazione della qualifica di socio	“	10	“	6

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Organi	Art	11	Pag.	6
Assemblea	“	12	“	7
Adunanza dell'Assemblea	“	13	“	7
Convocazione dell'Assemblea	“	14	“	8
Costituzione – Deliberazioni dell'Assemblea	“	15	“	8
Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	“	16	“	9
Attribuzioni dell'Assemblea	“	17	“	9
Commissione Direttiva	“	18	“	10
Riunioni della Commissione Direttiva	“	19	“	10
Attribuzioni della Commissione Direttiva	“	20	“	11
Comitato di Presidenza	“	21	“	12
Riunioni del Comitato di Presidenza	“	22	“	12
Attribuzioni del Comitato di Presidenza	“	23	“	13
Presidente	“	24	“	14
Vice Presidenti	“	25	“	15
Disposizioni generali sulle cariche	“	26	“	16
Direttore	“	27	“	16

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Rendiconto consuntivo e budget	Art.	28	Pag.	17
--------------------------------	------	----	------	----

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Modificazioni Statutarie	Art.	29	Pag.	17
Scioglimento	"	30	"	18
Adeguamento	"	31	"	19
Norma di rinvio integrativa	"	32	"	19

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituita all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica" di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, "l'Associazione nazionale per lo Sviluppo delle biotecnologie", in forma abbreviata ASSOBIOTEC.

Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

ASSOBIOTEC può aderire ad altre Associazioni Nazionali, Estere o Sovrannazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di ASSOBIOTEC.

L'articolazione dei settori dell'Associazione è specificata nel Regolamento attuativo del presente Statuto.

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

All'Associazione è affidata, in forma autonoma nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema;

- a) la trattazione di problemi di specifico interesse del settore;
- b) la tutela degli interessi delle imprese associate e dell'immagine del settore stesso;
- c) l'assistenza sul piano tecnico-economico delle imprese associate.

L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per il settore, allorché le iniziative da assumere la riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica.

Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere con adeguate azioni lo sviluppo e la crescita dell'area applicativa delle tecnologie biologiche;
- b) promuovere iniziative per lo sviluppo di progetti innovativi;
- c) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela dell'uomo, dell'ambiente e degli animali;
- d) promuovere il progresso scientifico e tecnologico del settore;
- e) istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- f) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
- g) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
- h) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione;
- i) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

L'Associazione, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori associativi di Confindustria - che costituiscono parte integrante del presente Statuto - nonché i valori etici fondamentali dell'Industria biotecnologica europea ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

REQUISITI

Possono aderire all'Associazione le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, la cui attività rientra nell'ambito dello sviluppo e dell'impiego delle biotecnologie.

I soci possono essere ordinari e aggregati.

Sono soci *ordinari*:

- a) le imprese, che svolgono, in Italia o all'estero attività industriali nel settore delle biotecnologie;
- b) le imprese di servizi specialistici ed esclusivi orientate verso l'area delle biotecnologie: ciò nel rispetto dei principi fissati a livello confederale e della Federazione per quanto riguarda la delimitazione degli ambiti organizzativi delle Associazioni di Categoria confederate e delle Associazioni di Settore federate.

Sono soci *aggregati*:

- c) le imprese che operano nei servizi non specialistici orientati verso l'area delle biotecnologie con attività o interessi in Italia, compresi Enti e Fondazioni pubblici e privati a carattere scientifico.

L'adesione delle imprese di cui alla lettera c) è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

Possono richiedere di far parte dell'Associazione, le imprese operanti nell'area delle biotecnologie e che ne facciano regolare domanda, sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

L'adesione all'Associazione è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.

L'ammissione delle imprese all'Associazione è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. "Ammissione" dello Statuto di Federchimica.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto previsto dallo Statuto di Federchimica, dal Codice Etico Confederale e dalla Carta dei Valori Associativi.

L'Associazione può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base all'art. 5 dello Statuto di Federchimica.

Le domande di ammissione sono sottoposte all'approvazione della Commissione Direttiva, cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.

La Commissione Direttiva provvede a trasmettere le proprie delibere al Consiglio Direttivo di Federchimica.

Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. "Ammissione" dello Statuto di

Federchimica.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza posta in essere dall'Associazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

Restano invece escluse, per i soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.

Tutti i soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al Sistema confederale.

ART. 7

OBBLIGHI-DURATA

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per le imprese associate di osservare il presente Statuto, le deliberazioni degli organi associativi, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica, l'attività di socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Si applicano, in ogni caso per analogia, le disposizioni previste dall'art. "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.

L'adesione ha la durata biennale ed in seguito si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R.;

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 29.

ART. 8

CONTRIBUTI

I soci devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi associativi nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

L'Assemblea può adottare criteri e parametri di contribuzione diversi per la copertura di costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustificano una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Il versamento dei contributi viene effettuato, entro il primo trimestre di ciascun esercizio alla Federazione, che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) sospensione del diritto dell'impresa associata a partecipare all'Assemblea;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese aderenti che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di FEDERCHIMICA - ASSOBIOTEC, cariche in Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) sospensione del diritto dell'impresa associata dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività dell'Associazione di settore e decadenza da eventuali cariche federative dei suoi esponenti. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga l'impresa a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
- g) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 10.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Commissione Direttiva.

Le delibere della Commissione Direttiva riguardanti le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del presente articolo devono essere comunicate per iscritto a Federchimica.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri di Federchimica nel termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo sull'applicazione della sanzione.

Le delibere di proposta di cui alla lettera g) del presente articolo vengono trasmesse al Consiglio Direttivo di Federchimica affinché provveda in base a quanto previsto dagli artt. "Sanzioni" e "Cessazione della qualifica di socio" dello Statuto della stessa.

In attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo di Federchimica l'impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti da ASSOBIOTEC.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per cessazione dell'attività dell'impresa associata dal momento della formale comunicazione;
- b) per disdetta da parte del socio, nei modi e nei termini previsti dall'art.7;
- c) per recesso esercitato in base all'art. 29;
- d) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- e) per perdita dei requisiti associativi;
- f) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 9.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno dell'Associazione, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto della stessa.

L'impresa il cui rapporto cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
- entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 29, il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Direttiva;
- c) il Comitato di Presidenza;

- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega.

Le imprese che fanno riferimento sia direttamente che indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia sono considerate, a questi fini, come una sola impresa associata.

Ciascun socio ordinario dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione degli addetti, secondo i seguenti criteri:

- 4 voti fino a 50 addetti;
- 1 voto ogni ulteriori 50 addetti;
- 1 voto ogni 1.000 € di quota contributiva.

Ciascun socio aggregato dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione degli addetti, secondo i seguenti criteri:

- 1 voto fino a 50 addetti;
- 1 voto ogni ulteriori 50 addetti;

In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del socio.

Non sono ammessi a partecipare alle votazioni, in sede di Assemblea, i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro i primi sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica o di ASSOBIOTEC;
 - ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Commissione Direttiva;
 - su richiesta motivata di tanti soci che corrispondano ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutte le imprese associate;

- per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

La richiesta dei soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera degli Organi competenti, oppure su invito del Presidente di Federchimica. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente delegato. In assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

Copia della convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene trasmessa a Federchimica.

ART. 15

COSTITUZIONE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, e a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente di Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 29.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 29 e 30.

Ai fini dello scrutinio, le schede elettorali si distinguono in valide, nulle, bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente può disporre affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 24;
- c) eleggere i componenti la Commissione Direttiva, secondo quanto stabilito dall'art. 18;
- d) approvare il rendiconto consuntivo ed il budget;
- e) approvare i contributi;
- f) approvare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 29;
- g) sciogliere l'Associazione secondo le modalità previste dall'art. 30
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Commissione Direttiva, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

ART. 18

COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dai due Vice Presidenti eletti nell'ambito della stessa;
- c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 4;
- d) dai componenti eletti dall'Assemblea, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente, in numero non inferiore a quindici e non superiore a venticinque.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.

I componenti eletti, il cui numero viene predeterminato dall'Assemblea, rappresentano l'intero settore e non le singole imprese.

Ciascun socio vota per non più dei quattro quinti dei candidati eligendi.

I componenti la Commissione Direttiva durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

La Commissione Direttiva si integra mediante cooptazione nel limite massimo di venticinque componenti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione Direttiva.

ART. 19

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno, ed in via straordinaria su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di questi, dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

In caso di urgenza può essere convocata con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei suoi componenti in carica.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

Le deliberazioni della Commissione Direttiva vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento, un componente la Commissione Direttiva o un funzionario nominato da chi presiede.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità delle imprese associate;
- b) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza ed il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3 lettera g) per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- c) eleggere, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti di cui uno delegato nell'ambito dei suoi componenti;
- d) eleggere, su proposta del Presidente, i componenti il Comitato di Presidenza;

- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento;
- f) esaminare il rendiconto consuntivo ed il budget predisposto dal Comitato di Presidenza da sottoporre all'Assemblea;
- g) proporre all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
- h) approvare il Regolamento attuativo del presente Statuto;
- i) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
- j) deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea da svolgersi per referendum in base agli artt. 14 e 29;
- k) deliberare l'organico dell'Associazione;
- l) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 9;
- m) approvare eventuali convenzioni di natura organizzativa;
- n) nominare la Commissione di designazione del Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 24;
- o) approvare il Regolamento attuativo del presente Statuto;
- p) nominare per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali.

ART. 21

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) da due a quattro componenti nominati dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti.

Essi durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti, essi sono sostituiti su proposta del Presidente, da altri componenti la Commissione Direttiva, e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

ART. 22

RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno e in via straordinaria su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno due dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente delegato. In assenza di questi dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quanto è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato, in assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento, un componente il Comitato o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) guidare l'attività della Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dalla Commissione Direttiva;
- b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Commissione Direttiva;
- c) deliberare la convocazione della Assemblea in sede ordinaria e straordinaria in base a quanto previsto dagli art. 14 e 20 lettera i);
- d) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Commissione Direttiva, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- e) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore tenuto conto di quanto previsto dagli artt. "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica;
- f) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget per l'esame della Commissione Direttiva.

ART. 24

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Commissione Direttiva nomina a scrutinio segreto - previa nomina di due scrutatori scelti tra i suoi componenti - una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

Della Commissione di designazione non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone alla Commissione Direttiva le indicazioni emerse sulle quali la Commissione Direttiva decide a scrutinio segreto previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Devono comunque essere sottoposte al voto della Commissione Direttiva quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti associativi.

Le indicazioni saranno più di una quando due o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il rendiconto consuntivo del terzo anno del suo mandato

Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un triennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati componenti la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.

Il Presidente propone e concorda con Federchimica in base a quanto previsto agli artt. "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore tenuto conto di quanto previsto dall'art. 23 lettera f), nonché l'assunzione, il trattamento economico e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20 lettera j).

Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento il Vice Presidente delegato, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce alla Commissione Direttiva sulla gestione economico-finanziaria.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Delegato. In assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei due Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. "Giunta" dello Statuto della Federazione.

ART. 25

VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono due - di cui uno Delegato ai sensi dell'art. 20, lett. c) - eletti, su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente, in caso di cessazione di quest'ultimo per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

In caso di assenza, o cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Delegato. In assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente.

Venendo a mancare un Vice Presidente, la Commissione Direttiva, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

Il Vice Presidente Delegato è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. "Giunta" dello Statuto della Federazione.

ART. 26

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate nel rispetto di quanto previsto dall'art. "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica.

In conformità alle norme stabilite in sede Confederale riguardo alle cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli artt. "Obblighi, durata" e "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica, l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale, ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 11.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 27

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica su proposta del Presidente di ASSOBIOTEC, in base a quanto previsto dall'art. 23 lettera f) del presente Statuto e dagli artt. "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 20 lettera j) del presente Statuto e dagli artt. "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di

Federchimica, l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

Il Direttore partecipa, con facoltà di parere, ma senza diritto di voto alle riunioni degli Organi dell'Associazione ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Funge da Segretario in Assemblea e nelle riunioni della Commissione Direttiva e del Comitato di Presidenza.

Il Direttore dispone i pagamenti previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Informa le Direzioni centrali di Federchimica in merito alle iniziative e all'attività dell'Associazione.

E' destinatario di tutte le comunicazioni di Federchimica attinenti i rapporti tra questa e ASSOBIOTEC, salvo il caso dei rapporti del Presidente della Federazione con il Presidente dell'Associazione.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 28

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Per ciascun anno solare il Comitato di Presidenza predispone il rendiconto consuntivo ed il budget.

Essi sono sottoposti all'esame della Commissione Direttiva e all'approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica per essere da questa aggregati.

Non possono essere distribuiti ai Soci neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto al riguardo da Federchimica, con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 30

SCIoglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 31

ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 32

NORMA DI RINVIO INTEGRATIVA

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto di Federchimica.